

Legge regionale 07 febbraio 1990 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).

Art. 2

Modifica dell' art. 54 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10

1. Nell' articolo 54 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, il comma 3 viene sostituito dal seguente comma:

<<3. Sono esercitate dalle Province, eccetto che per i Comuni capoluogo, le funzioni concernenti interventi in favore dei Comuni, delle Comunità montane e dei Consorzi fra gli enti predetti per la gestione dei parchi urbani. >>.